



Associazione di Bologna

40128 Bologna - Via Alfredo Calzoni, 1/3
Tel.051 299111 Fax 051 6310170
Cod.Fisc. 80040250377
Web: www.bo.cna.it - E-mail: info@bo.cna.it

Ai Distributori, Installatori e Centri di assistenza
di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche
associati CNA Bologna in indirizzo

Loro sedi

Bologna, 20 luglio 2018
Prot. 340/AES/2018

Oggetto: Nuove categorie di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche e adempimenti connessi alla gestione dei RAEE a fine vita

Egredi Imprenditori,

Per effetto della progressiva attuazione del DLgs.49/2014 che recepisce la Direttiva 2012/19/UE e sostituisce il DLgs.151/2005, **dal 15 agosto 2018**, dopo l'inclusione nella definizione di "Apparecchiatura Elettrica ed Elettronica" (AEE) di alcune nuove categorie di prodotti avvenuta a inizio anno, si allarga ulteriormente l'ambito di ciò che deve essere classificato AEE. A fine vita, anche queste nuove apparecchiature diventeranno RAEE (Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche), con ricaduta di rispetto normativo a carico di distributori, trasportatori, installatori e centri di assistenza.

Per la gestione del bene a fine vita, quando questo diventa rifiuto, occorrerà valutare se, in base alla nuova disciplina, si dovrà applicare la normativa dei RAEE o quella dei Rifiuti (Urbani o Speciali). In particolare, potrebbe accadere che un bene sia stato immesso sul mercato precedentemente al 15 agosto e pertanto non sia stato gestito in quel momento come AEE; seppure il Ministero dell'Ambiente non abbia ancora fornito informazioni specifiche per chiarire, in tale fattispecie, se al momento in cui tali beni diventeranno rifiuti dovranno essere trattati come RAEE o meno, riteniamo che:

- Laddove il bene riporti il marchio che identifica un'AEE (vedi **Allegato 1**) allora questo a fine vita va sicuramente gestito come RAEE e distributori, trasportatori, installatori e centri di assistenza sono chiamati ad assolvere agli obblighi di gestione descritti in questa circolare;
- Se il bene non sia identificato come AEE, ovvero (laddove previsto) non riporti il marchio descritto in Allegato 1, allora è presumibile che questo a fine vita dovrebbe essere gestito come rifiuto urbano o speciale a seconda che questo sia prodotto rispettivamente da nuclei domestici o da imprese; su questa ipotesi però attendiamo, nelle prossime settimane, ulteriori indicazioni ufficiali.

Dal 1° gennaio 2018 sono stati inclusi nella gestione dei RAEE inverter, contatori del gas elettronici, gruppi di continuità (UPS), altri trasformatori ed alimentatori, impianti di videosorveglianza, di sicurezza e controllo accessi, di citofonia e videocitofonia. **Dal 15 agosto 2018** la distinzione di cosa è AEE da cosa non lo è avviene sulla base di nuovi parametri più estensivi e meno definiti. La via prudenziale consigliata per capire se il bene rientra o meno nella definizione di AEE è quella di verificare l'applicabilità della definizione generale¹ e di controllare successivamente se si rientra in una delle dieci categorie di esclusione

¹Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche: si definiscono AEE le apparecchiature che dipendono, per un corretto funzionamento, da correnti elettriche o da campi elettromagnetici e le apparecchiature di generazione, trasferimento e misurazione di queste correnti e

definite. Per approfondire questo aspetto si rimanda alla lettura delle linee guida redatte dal Comitato di Vigilanza e Controllo. Sul sito del Registro AEE è presente sezione dedicata a chiarimenti specifici (<https://www.registroaee.it/Faq>) che invitiamo a consultare.

Lo schema successivo identifica il coinvolgimento dei vari attori che concorrono alla filiera della gestione dei RAEE.



Gli **obblighi** che interessano i vari soggetti coinvolti nella gestione dei **RAEE domestici** sono i seguenti:

- **Obbligo di ritiro "1 contro 1"** di RAEE domestici per i **distributori (e per gli installatori e i centri di assistenza che esercitano anche attività di commercio di apparecchiature elettriche ed elettroniche²)**: nel momento in cui si vende una nuova AEE scatta l'obbligo del ritiro gratuito di apparecchiatura usata equivalente (ovvero esercitante la medesima funzione della nuova) conferita dal cliente;
- **Obbligo di ritiro "1 contro 0"** per i soggetti di cui al punto precedente, qualora la superficie di vendita sia superiore a 400 mq: scatta obbligo di ritiro gratuito di RAEE domestici di piccole dimensioni (dimensioni esterne inferiori a 25 cm) conferiti dai clienti;
- Gli obblighi di ritiro gratuito di cui ai punti precedenti interessano anche chi effettua vendite a distanza;
- Obbligo per i **distributori** di **fornire informazioni** sul corretto smaltimento dei RAEE per le apparecchiature sprovviste di istruzioni redatte a cura del produttore;
- Per **tutti coloro che si trovano a ritirare RAEE domestici** (sia a seguito del rispetto di un obbligo sia come servizio facoltativo reso al cliente) sono vigenti disposizioni semplificate alternative a quelle per la gestione standard di rifiuti ovvero:
 - o **Rispetto dei requisiti e delle condizioni previste per il raggruppamento dei RAEE** presso il proprio punto vendita (o altro luogo, solo per i distributori). Installatori e centri assistenza possono fare il raggruppamento solo presso il proprio sito;
 - o **Iscrizione all'Albo Gestori Ambientali in categoria 3-bis** per la creazione del raggruppamento di RAEE e per le operazioni di trasporto verso i centri di raccolta e/o gli impianti autorizzati al trattamento. I distributori possono avvalersi di trasportatori terzi mentre installatori e centri di assistenza devono effettuare il trasporto esclusivamente con mezzi propri. Al momento del conferimento al centro di raccolta va presentata l'**attestazione** in cui il produttore del RAEE autocertifica che questo è di provenienza domestica;
 - o **Compilazione e tenuta di uno schedario numerato progressivamente, NON vidimato** (allegato I del DM 65/2010) per chi effettua il raggruppamento, che sostituisce il registro di c/s rifiuti;
 - o **Compilazione e tenuta del documento di trasporto numerato, NON vidimato** (allegato II del DM 65/2010), in 3 esemplari, che è interpretabile sostituisca il formulario. Solo per distributori il trasporto va accompagnato dalla copia delle pagine dello schedario per il tragitto dal punto vendita ad altro luogo di raggruppamento.


Per quanto concerne i **RAEE professionali** la gestione degli stessi da parte di distributori, installatori e centri assistenza richiede che vi sia formale incarico al ritiro dei produttori delle AEE. Seguono quindi le condizioni descritte per i RAEE domestici, con la differenza che quelli professionali vanno conferiti non ai centri di raccolta comunali ma agli impianti autorizzati indicati dal produttore dell'AEE.

campi e progettate per essere usate con una tensione non superiore a 1000 volt per la corrente alternata e a 1500 volt per la corrente continua.


² Tale attività deve essere iscritta al Registro Imprese.

Si riepilogano visivamente negli schemi successivi i flussi di gestione per RAEE domestici e RAEE professionali.

RAEE domestici – Flusso di gestione



RAEE professionali – Flusso di gestione



Per supporto o consulenza nella corretta gestione dei RAEE potete contattare Flavio Balestri al 348/8977738 oppure alla mail f.balestri@bo.cna.it.

Cordiali saluti

Carlotta Ranieri
Politiche Ambiente Energia e Ricerca
CNA Bologna

Davide Bonori
Unione Installazione Impianti
CNA Bologna

ALLEGATO 1

SIMBOLO PER LA MARCATURA DELLE APPARECCHIATURE ELETTRICHE ED ELETTRONICHE (Rif. DLgs. 49/2014)

Il simbolo che indica la raccolta separata delle apparecchiature elettriche ed elettroniche è un contenitore di spazzatura su ruote barrato come indicato sotto, accompagnato da una barra piena orizzontale che identifica le apparecchiature elettriche ed elettroniche immesse sul mercato dopo il 13 agosto 2005. L'unione del simbolo (bidone e barra) deve avere una altezza minima di 7 mm ($a = 3,33$ mm), mentre l'altezza della barra deve essere superiore a 0,3 a o 1 mm. La barra non deve contenere alcun tipo di testo.

